



TAX ALERT
28 marzo 2020

Ruling internazionale, rettifiche in diminuzione da transfer pricing e Patent Box: AE Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020

Con la Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“**Circolare n. 7**”), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative sulla sospensione dei termini disposta dall’art. 67 del d.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“**d.L. 18/2020**”, o anche “**Decreto Cura Italia**”), con particolare riguardo alla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. Patent Box.

La Circolare n. 7, in maggior dettaglio, ha ad oggetto:

- le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale, c.d. Ruling Internazionale, ai sensi dell’art. 31-ter del d.p.R. 600/1973;
- le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, secondo periodo, TUIR, ai sensi dell’art. 31-quater del d.p.R. 600/1973;
- le procedure di accordo preventivo connesse all’utilizzo di beni immateriali ai fini del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che – in virtù dell’apposita previsione recata dall’art. 67 del Decreto Cura Italia – i termini previsti da tutte le disposizioni che regolano le procedure sopra richiamate ed ancora pendenti alla data dell’8 marzo 2020 sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Tale sospensione dei termini opera tanto per quanto concerne l’Ufficio (ad es. termine entro il quale comunicare l’ammissibilità, inammissibilità o improcedibilità della procedura di Ruling Internazionale), tanto per quanto concerne il contribuente (ad es., con riferimento alle procedure di determinazione del reddito ai fini del Patent Box, il termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, qualora ancora pendente alla data dell’8 marzo 2020, è da considerarsi compreso nell’ambito di applicazione del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020).

Un chiarimento specifico è inoltre riservato ai soggetti che presentano un esercizio “a cavallo d’anno”, che preveda la chiusura del periodo d’imposta **durante** il periodo di sospensione previsto dall’articolo 67 (e quindi compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020), in ordine alle procedure di Ruling Internazionale; a tal proposito viene precisato che:

- i. questi avranno la possibilità di ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale per tale periodo d’imposta in chiusura, anche se l’istanza è stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio ma, comunque, nel rispetto del periodo di sospensione previsto dall’art. 67 del Decreto Cura Italia. In tal senso, prendendo ad esempio un soggetto con periodo d’imposta 1° aprile – 31 marzo, nella Circolare n. 7 è chiarito che *“Considerato che tale soggetto beneficia di un periodo di sospensione compreso tra l’8 e il 31 marzo (ventiquattro giorni), lo stesso potrà presentare istanza ex articolo 31-ter entro il 24 giugno 2020 ottenendo il riconoscimento degli effetti dell’accordo, con le diverse modalità previste dall’articolo 31-ter comma 2 e comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione alla natura unilaterale o bilaterale dell’accordo, per il periodo d’imposta 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020”*;
- ii. qualora la procedura di Ruling Internazionale unilaterale sia giunta nella “fase conclusiva” dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione, allora l’eventuale accordo sottoscritto entro 85 giorni dal termine del periodo di sospensione risulta efficace *“a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020”*. A tal fine, viene specificato come *“La procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l’eventuale analisi di benchmark”*.

Sotto il profilo procedurale, in analogia con quanto già previsto per le istanze di interpello, nel documento di prassi è chiarito che – durante il periodo di sospensione – le istanze e le comunicazioni sono effettuate unicamente per via telematica, attraverso l’impiego di posta elettronica certificata agli indirizzi appositamente stabiliti dell’Agenzia delle Entrate.

Nella sua parte finale, la Circolare n. 7 specifica che durante il periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo 67, le strutture competenti dell’Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo in questione; a tal proposito, viene espressamente confermato che *“è consentito per il contribuente e per l’Agenzia fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini previsti dall’articolo 67”*.

A tal fine, analogamente a quanto già previsto nella Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, viene indicativamente delineata la procedura di gestione dei procedimenti attraverso contraddittori “a distanza” che, accordando priorità all’esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, consentono comunque di dare seguito al dialogo tra Uffici e contribuenti nell’ambito delle procedure in questione.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai chiarimenti contenuti nel documento di prassi in questione e con riferimento alle tematiche affrontate.